

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna**

**XII legislatura**

**N. 29**

**11 dicembre 2025**

## **PROGETTO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ARAGONA, EVANGELISTI, MARCELLO, ARLETTI, PULITANÒ

## **DISPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI**

**Oggetto assembleare n.1694**

## RELAZIONE

Questa proposta legislativa nasce da un'esigenza sempre più sentita: ridare vita e futuro ai tanti borghi e centri storici disseminati in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, che rappresentano un patrimonio prezioso di storia, cultura, tradizione e identità. In molti casi, questi luoghi soffrono oggi di spopolamento, degrado edilizio e progressiva perdita di funzioni sociali, economiche e produttive. Tuttavia, essi custodiscono ancora straordinarie potenzialità, sia in termini di attrattività turistica sia come luoghi di vita e di lavoro sostenibili, in cui è possibile costruire un nuovo equilibrio tra benessere, comunità e natura.

Con questa legge, la Regione Emilia-Romagna, traduce ed intercetta la sfida globale della complessità nello scenario contemporaneo, per intervenire in maniera strutturata, integrata e continuativa nel sostenere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, rilanciare le attività economiche locali, favorire l'innovazione e la digitalizzazione, e incentivare nuove forme di ospitalità e turismo lento, coerenti con i principi di sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Attraverso la configurazione di un progetto strategico, frutto di un ascolto attento delle nostre Comunità locali attraverso un lavoro empirico "sul campo", si mira a creare un modello di sviluppo rispettoso del vissuto di quelle persone che amano quei borghi e ne hanno conservato il valore, ma capace anche di guardare al futuro, con uno sguardo lungimirante, valorizzando abitudini e costumi identitari di quei luoghi, come la vera chiave di volta per raggiungere un elevato grado di competitività su scala mondiale. A sostegno di questi programmi d'intervento, sono previste misure specifiche nei settori chiave delle attività produttive territoriali, della cultura, dell'artigianato, dell'agricoltura di qualità, della transizione digitale, delle politiche attive del lavoro e del recupero di immobili dismessi e di pregio.

Si tratta di un investimento non solo in termini economici, ma anche e soprattutto in termini di visione: dare nuova vita ai nostri borghi, situati principalmente in aree interne, significa rivitalizzare quel tessuto socioeconomico e offrire alle giovani generazioni nuove opportunità di lavoro, di abitazione e di partecipazione, recuperando il senso di comunità e il legame con i territori.

In quest'ottica, la legge promuove anche il coinvolgimento attivo delle imprese e delle comunità locali, riconoscendo il valore della partecipazione attiva nei processi decisionali e progettuali. Si intende rafforzare il senso di identità e appartenenza con iniziative di cittadinanza attiva, essenziali per una ripresa economico-sociale sostenibile e inclusiva. Le comunità e le aziende locali diventano così non solo interpreti e attori chiave, di un processo di transizione in atto, ma vere e proprie co-creatrici di progetti di valorizzazione, innovazione e resilienza dei territori.

Un focus, in particolare, è rivolto verso quei borghi situati in aree di sviluppo svantaggiate e periferiche, percorrendo la strada delineata dalle nuove policy di governance in materia di investimenti, che vedono una rinnovata sensibilità e apertura verso queste nuove aree di sviluppo. La stessa Unione Europea, del resto, afferma in maniera chiara la propria volontà di andare ad incentivare e supportare le aree periferiche.

Nella nostra Regione, vi è ad oggi, una lacuna normativa sul piano della promozione dei Borghi, e questa legge si inserisce proprio all'interno di questo vuoto, per promuovere una piena ripresa del tessuto produttivo.

Infine, è opportuno porre l'attenzione anche alle tensioni in tema di commercio internazionale che da un lato stanno già cambiando il mercato globale, dall'altro ci proietteranno in un nuovo scenario,

in cui la nostra Regione, attraverso questa legge, potrà essere protagonista e apripista per un nuovo modello di marketing territoriale e avere il ruolo di guida, in questa sfida al progresso.

Con questa indicazione epistemologica l'attenzione ai borghi situati in aree periferiche, è la via maestra per attuare azioni dal punto di vista della fiscalità intelligente e di sostegno per le nostre aziende, nel saper proporre il marchio MADE in ITALY in E-R in maniera vincente nel nuovo scenario internazionale, partendo dal primato che vede la nostra regione, peraltro, prima nella graduatoria a livello nazionale per il numero di prodotti certificati DOP e IGP.

## PROGETTO DI LEGGE

### Capo I

#### Disposizioni generali

#### **Art. 1**

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Emilia Romagna, con questa legge, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto Regionale (l.r. 13/2005), e nel rispetto della normativa regionale di settore, statale ed europea, al fine di rivitalizzare e valorizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici, per assicurarne la vivibilità, l'attrattività e la messa in sicurezza, promuove e sostiene iniziative volte a favorire il recupero e la riqualificazione conservativa del patrimonio edilizio ivi esistente, il sostegno alla filiera produttiva, la transizione al digitale, l'avvio e la crescita del brand di micro, piccole e grandi imprese, l'offerta di nuovi posti di lavoro, la crescita demografica, in contrasto con il fenomeno di spopolamento, il riconoscimento del MADE in ITALY (IN E-R) per promuovere lo sviluppo aziendale e favorire il processo "Young talent scout" (ricerca approfondita nell'individuare in persone giovani capacità e qualità non comuni); il turismo diffuso e sostenibile distribuito sul territorio, con soggiorni in contesti abitativi, ambientale e paesaggistico di qualità, a stretto contatto con le comunità locali.

2. Per perseguire gli obiettivi indicati al comma 1, la Regione, attraverso collaborazione e forme di coordinamento tra enti pubblici e soggetti privati, promuove e sostiene l'attuazione dei seguenti progetti strategici, elencati al Capo II:

a) progetto Borgo Resiliente, finalizzato alla riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei borghi storici e delle case cantoniere;

b) progetto Albergo Polis, mirato a promuovere un turismo diffuso e sostenibile all'interno di borghi e centri storici;

c) progetto Residenze di Vantaggio, volto al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione di edifici di pregio storico-artistico, di piccoli nuclei di edificato storico e borghi rurali, nonché per promuovere il contrasto allo spopolamento e incentivare la residenzialità permanente, in particolare da parte di giovani famiglie, lavoratori, operatori culturali e soggetti svantaggiati, fuori dai borghi e centri storici, ovvero all'interno delle aree periferiche ad alto tasso di spopolamento e basso indice di natalità. L'obiettivo del presente progetto non si limita alla valorizzazione turistica dei borghi, ma mira a ricostruire un tessuto sociodemografico vitale, invertendo le dinamiche di abbandono tipiche delle aree interne;

d) progetto pilota BORGO E-R: strumento straordinario di intervento finalizzato alla salvaguardia della filiera produttiva e del tessuto economico-sociale del borgo. L'obiettivo è quello di promuovere e sperimentare un nuovo modello di marketing aziendale, *local-global*, che si proponga da laboratorio sperimentale di ricerca per l'innovazione e la valorizzazione esponenziale del MADE IN ITALY REGIONALE. Sono individuati specifici riferimenti geografici (vedi art.3, comma 3, punto D), ovvero le aree Mab regionali, come zone naturali ad alto tasso di crescita per sostenere la capacità produttiva del brand MADE IN ITALY in Borgo E-R delle nostre aziende e renderlo maggiormente

competitivo e appetibile sul mercato degli scambi commerciali. Sono 3, le grandi aree di sviluppo sostenibile Mab Unesco sul territorio regionale:

- I. La Riserva della Biosfera dell'Appennino Tosco-Emiliano;
- II. La Riserva della Biosfera del Delta del Po;
- III. La Riserva della Biosfera del Po Grande.

3. La Regione promuove e sostiene, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ulteriori interventi settoriali, individuati al Capo III, necessari per conseguire le finalità di cui al comma 1, anche a supporto dei progetti di cui al comma 2. La regione altresì, provvede a reperire ed intercettare i finanziamenti che saranno rivolti alle misure straordinarie per la piena operatività del punto d) del comma 2.

4. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15.

## **Art. 2**

(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge, si intende per:

a) borghi storici: gli agglomerati insediativi che conservano in modo significativo nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e architettonico o nelle strutture edilizie gli elementi del patrimonio storico, artistico e culturale e proprie originarie funzioni economiche, politiche e sociali collegate alle caratteristiche del territorio, che possono rivestire anche carattere artistico o di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica. Gli agglomerati insediativi possono anche coincidere con i centri storici di cui alla lettera b);

b) centri storici: gli insediamenti individuati dalla pianificazione urbanistica comunale come zona A di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

c) borghi rurali: nuclei storici extraurbani con popolazione censuaria di riferimento inferiore a settecento abitanti;

d) centri e nuclei storici cartografati: i centri e nuclei storici cartografati nei piani regolatori comunali della legge regionale del 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);

e) Mab Unesco: Le Riserve della Biosfera MAB UNESCO sono aree riconosciute a livello internazionale, dove si sperimenta un modello di sviluppo armonioso tra uomo e ambiente, attraverso la cooperazione scientifica, la ricerca interdisciplinare e la partecipazione delle comunità locali

Zone territoriali in evoluzione costante attraverso programmi di ricerca e di innovazione non solo tecnologica ma anche di capitale umano per intercettare le nuove figure di lavoro necessarie dopo l'avvento dell'intelligenza artificiale;

f) *local-global*: in *Borgo E-R*: (locale-globale) locuzione sinottica che sintetizza la strategia di marketing aziendale del borgo. Il nuovo brand sarà riconosciuto come modello di assoluta unicità italiana di eccellenza del territorio regionale E-R. La differenza sostanziale con il passato sta nel rendere ulteriormente competitiva la filiera del MADE IN ITALY ponendo l'accento sul brand territoriale regionale, identificativo, della unicità dell'intuizione italiana nel mondo.

## Capo II

Progetti strategici per la valorizzazione dei borghi resilienti e rurali e dei centri storici

### Art. 3

(Elenco dei borghi resilienti dell'Emilia-Romagna)

1. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, l'elenco dei borghi resilienti dell'Emilia-Romagna.
2. All'elenco sono iscritti, su domanda dei Comuni interessati, i borghi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, individuati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità dagli stessi stabiliti, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:
  - a) popolazione non superiore a cinquemila abitanti nel borgo storico;
  - b) prevalenza degli edifici di interesse storico-artistico sull'insieme del tessuto edilizio, dando luogo ad un complesso esteticamente omogeneo;
  - c) presenza di attività economiche e commerciali locali e di servizi e potenzialità turistiche.
3. Sono comunque iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i borghi ubicati nei Comuni che hanno ottenuto i seguenti riconoscimenti:
  - a) Borghi più belli d'Italia;
  - b) Bandiere arancioni;
  - c) Città slow;
  - d) Situati all'interno delle Riserve Regionali MAB UNESCO.
  - e) Borghi autentici.
4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco, i Comuni di cui al comma 3 provvedono all'individuazione dei borghi e ne trasmettono comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo secondo le modalità dalla stessa stabilite.
5. L'elenco, predisposto per finalità conoscitive, promozionali e per gli scopi previsti dall'articolo 5, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

**Art. 4**

(Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa)

1. Per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e (1,2 d\*) è istituito un fondo denominato "Fondo per i Borghi, l'accoglienza diffusa e "progetti pilota", a carico della Missione 7 "Turismo" dello stato di previsione della spesa del bilancio.
2. Al finanziamento del fondo al comma 1 possono concorrere altresì le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, anche attraverso la riprogrammazione dei fondi di coesione, laddove compatibili, nonché ulteriori risorse regionali disponibili, da iscrivere nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
4. Il riparto del Fondo è definito nel Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15.

**Art. 5**

(Progetto Borgo Resiliente)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove il progetto Borgo Resiliente con l'intento di sostenere interventi di riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei borghi storici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.
- 1-bis. Il progetto Borgo Resiliente si propone altresì di rafforzare la funzione residenziale e comunitaria dei borghi, non solo in chiave turistica, ma come luoghi di vita quotidiana. A tal fine, sono previsti interventi per l'attivazione o il ripristino di servizi essenziali di prossimità (sanitari, educativi, sociali), la valorizzazione degli spazi pubblici inutilizzati e l'insediamento di nuove attività civiche, culturali e partecipative, anche mediante partenariati con enti del Terzo Settore e cooperative di comunità.
2. Il progetto Borgo Resiliente è realizzato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente nei vari settori, attraverso dei progetti integrati di scala comunale che comprendono un insieme di interventi coordinati:
  - a) riqualificazione urbana, conservazione e restauro del patrimonio edilizio pubblico e privato e politiche di incremento del tasso di natalità. Il recupero di queste strutture unito a quello di case sfitte è finalizzato ad una nuova politica di housing sociale al fine di sperimentare una strategia di contrasto al fenomeno dello spopolamento. In particolare, rivolta a giovani coppie che intendano insediarsi sul territorio. Si provvederà in questo senso alla sperimentazione di politiche di crescita demografiche rivolte all'insediamento di nuclei familiari residenti nei comuni interessati;
  - b) costituzione e riqualificazione di servizi di ospitalità alberghieri ed extralberghieri, in particolare degli alberghi diffusi di cui ai Capi I e II del Titolo II della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici);
  - c) investimenti strutturali per garantire l'innovazione digitale, i servizi digitali avanzati e i programmi incentivanti per il loro utilizzo;
  - d) sostegno alle imprese e ai cittadini per affrontare la trasformazione digitale anche attraverso attività di formazione e la messa a disposizione di apposita dotazione informatica e servizi dedicati;

e) incentivi per l'insediamento e lo sviluppo di micro e piccole imprese commerciali e produttive, anche attraverso agevolazioni fiscali come il credito d'imposta, finalizzate a sostenere investimenti innovativi, digitali e sostenibili;

f) promozione e istituzionalizzazione dell'artigianato imprenditoriale locale, artistico, tipico e tradizionale. Riqualificazione delle case cantoniere come laboratori strategici di ricerca e diffusione dei mestieri antichi (art.12, comma e.). In questo senso le suddette strutture intese come botteghe scuola diventeranno veri e propri centri per il reclutamento di nuove figure di lavoro attraverso la valorizzazione del rinnovato ruolo-guida del maestro artigiano in grado di formare giovani per l'apprendimento di tecniche produttive locali da salvaguardare in quanto promotrici di rinnovato capitale umano.

g) ammodernamento o ristrutturazione di laboratori e botteghe come le case cantoniere dismesse, nonché il recupero di attrezzature in disuso e acquisto di macchinari per la diffusione di botteghe scuola (succursali di tirocinio delle Università di Montagna) in grado di tramandare le conoscenze e dunque le produzioni derivanti dai mestieri antichi e di riproporli come strategia di marketing territoriale competitivo.

h) valorizzazione della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile;

i) sostegno alla nascita e realizzazione di studi professionali e di attività di terziario avanzato, nonché di spazi di lavoro in condivisione e per il lavoro a distanza;

l) progetti per la valorizzazione del patrimonio artistico e della cultura immateriale;

m) progetto "Agri Expo Village" per la realizzazione di un mercato agricolo permanente, ispirato al modello Expo, finalizzato alla valorizzazione di prodotti tipici locali e regionali. Il progetto ha l'obiettivo di creare uno spazio stabile e multifunzionale per la promozione dell'agricoltura sostenibile, offrendo la possibilità agli agricoltori di vendere il proprio prodotto e alle aziende di sponsorizzare l'evento e il brand. Si favorisce così l'incontro tra produttori e consumatori e l'organizzazione di grandi eventi a tema, con mostre, laboratori manuali e digitali e iniziative didattiche.

3. I progetti integrati di cui al comma 2 sono presentati, secondo i criteri e le modalità previsti dal Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15, dai Comuni e loro associazioni, che possono anche servirsi di forme di collaborazione pubblico-privato e delle associazioni di categoria che rappresentano i settori interessati.

4. Nel caso di interventi di cui alla lettera b) del comma 2, agli alberghi diffusi si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6.

## **Art. 6**

### **(Progetto Albergo Polis)**

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione dà avvio al progetto Albergo Polis con l'obiettivo di sostenere la creazione, riqualificazione, lo sviluppo e la promozione degli alberghi polis di cui al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 4/2010, all'interno dei borghi e dei centri storici.

2. Il Programma regionale di cui all'articolo 15 definisce gli interventi da realizzare per il conseguimento di cui al comma 1, stabilendo criteri e modalità per la presentazione e il finanziamento dei progetti da parte dei soggetti proprietari o gestori degli alberghi diffusi.



3. Nell'ambito dello stesso programma di cui all'articolo 15 la Regione può sostenere lo sviluppo di servizi di ospitalità e promozione del territorio integrati con il progetto dell'Albergo Polis.

4. Il Comune, tenuto conto del particolare valore architettonico in cui è situato l'albergo polis e della necessità di tutelare il principio del rispetto le tipologie abitative storiche e tradizionali, può prevedere il mantenimento della destinazione urbanistica residenziale delle unità immobiliari.

### **Art. 7**

(Progetto Residenze di Vantaggio)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove il progetto Residenze di Vantaggio per favorire il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione, a fini turistici, di immobili di pregio storico-artistico, di edifici di valore storico architettonico e di quelli di cui all'elenco stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), nuclei storici e borghi rurali, ubicati fuori dai centri storici e borghi storici. Il progetto promuove, in particolare, il recupero di immobili dismessi o sottoutilizzati mediante strumenti agevolati per il riuso abitativo e professionale da parte di giovani coppie, artisti, studenti universitari o soggetti con progetti innovativi di vita e lavoro nei borghi. La Regione può prevedere misure specifiche di incentivazione e snellimento procedurale per favorire tali insediamenti in sinergia con i Comuni.

2. Il Programma regionale di cui all'articolo 15 stabilisce gli interventi da mettere in atto per realizzare gli obiettivi indicati al comma 1, definendo i criteri e le modalità per la presentazione e il finanziamento dei relativi progetti predisposti da soggetti pubblici o privati, anche mediante forme di collaborazione tra gli stessi, destinati al recupero complessivo dell'immobile o del nucleo edificato, con la finalità di realizzare strutture ricettive alberghiere o extralberghiere di cui rispettivamente ai Capi I e II del Titolo II della l.r. 4/2010.

3. Oltre alla realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i progetti di cui al comma 2 possono includere:

- a) unità immobiliari destinate ad uso abitativo;
- b) centri multifunzionali per la promozione del territorio, dei suoi prodotti e delle sue lavorazioni, comprensivi di attività economiche, punti di accesso a internet, sportelli informativi e servizi per l'accoglienza turistica;
- c) luoghi per il co-working e il lavoro da remoto.

### **Art. 7 bis**

(Progetto Pilota Regione Emilia-Romagna "Borgo In E-R")

Il presente articolo di legge è stato costruito e redatto a seguito delle nuove prospettive di investimenti europei e nazionali verso le aree montane, come i veri territori protagonisti, per un rinnovato e consapevole sviluppo economico-sociale. Con lo strumento del progetto pilota si intende sostenere con forza il ruolo dei borghi situati in queste aree svantaggiate, attraverso il loro carattere di unicità e rappresentatività, riconosciuto a livello mondiale.

Attraverso questa chiave di lettura, la nuova politica di strategia economica può creare potenziali opportunità, solo attraverso lo sviluppo di progetti e proposte *sui-generis*; le sole, in grado realmente,

di riadattare e ridefinire i parametri di riferimento classici. Una risposta emergenziale e straordinaria *in itinere*, che segue le reazioni normative extra-regionali, attivate nel breve periodo.

Dunque, l'iniziativa di legge, inserita in questo solco di contenuto semantico, individua e delinea un modello sperimentale del marchio italiano-regionale, di progetto pilota denominato:

- a) **"Intuizione ITALIA" BORGO IN E-R**: il progetto prevede la creazione di una rete strutturata di soggetti (aziende locali) interconnessi, in ogni dimensione della società, che abbiano generato una "intuizione", ovvero detentori di un'idea innovativa o di un brevetto. Aziende e marchi rappresentativi del borgo e dell'imprenditorialità locale, riconosciuti per l'alto valore del brand a livello regionale e nazionale, in grado di essere i veri protagonisti del processo di adattamento al mercato internazionale e antesignani del progresso manifatturiero con il nostro intuito nell'arte del "saper fare artigiano".
- b) In particolare, sono individuate aree geografiche di riferimento, a livello regionale, in cui esprimere il nuovo modello aziendale **"MADE IN ITALY, BORGO IN E-R"** ed il rispettivo brand di riferimento. La Regione Emilia-Romagna, in quanto promulgatrice, sarà capo-fila nazionale, del suddetto progetto, con le tre grandi RISERVE MAB UNESCO del territorio regionale (art.1, comma 2d) in cui promuovere una fiscalità intelligente a sostegno delle aziende locali (art 10.3).
- c) Progetto Pilota per borghi situati in aree Mab soggette al fenomeno del "CARSISMO evaporitico e grotte dell'Appennino settentrionale". Il suddetto comma, precisa ulteriormente la specificità territoriale, in cui andare a sperimentare questo progetto.  
L'iscrizione al Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO del sito seriale *"Carsismo e Grotte nelle Evaporiti dell'Appennino settentrionale"*, avvenuta nel 2023, interessa il territorio di cinque aree protette in Emilia-Romagna:
  1. Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
  2. Paesaggio naturale e seminaturale della Collina Reggiana.
  3. Parco regionale dei Gessi bolognesi e calanchi dell'abbadessa.
  4. Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.
  5. Riserva Naturale di Onferno, in Provincia di Rimini.

Il progetto pilota "Intuizione ITALIA" verrà reso operativo attraverso l'attuazione di un avviso di bando pubblico specifico derivante da fondi regionali, nazionali ed europei come definito dall'articolo 4.1 e 4.3 e in corso di definizione interministeriale.

In questo senso, esempio di traguardo virtuoso per l'intero territorio regionale è la recente inaugurazione del 26 luglio 2025, del centro "Di Onda in Onda – Atelier delle acque e delle energie" presso la Centrale idroelettrica di Ligonchio, nel Comune di Ventasso, nel cuore dell'Appennino reggiano. Questa struttura-laboratorio pioneristico e multidisciplinare, nasce con l'obiettivo di far dialogare e interconnettere la Scienza con l'esperienza del territorio attraverso la diffusione e la conoscenza delle arti del "saper fare locale". L'intervento è stato finanziato e reso possibile dal Comune di Ventasso, in collaborazione con il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, grazie all'aggiudicazione nel 2022 di un finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU, su bando PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, promosso dal MIC-Ministero della Cultura, "Attrattività dei Borghi storici – progetto di rigenerazione locale".

- d) La Regione Emilia-Romagna, per far divenire pienamente operativo il suddetto progetto e renderlo tempestivamente, strumento concreto, di volano economico-sociale per l'attrattività dei nostri borghi, promuove e pone le direttive affinché venga formato un tavolo di lavoro regionale, composto da un'equipe multidisciplinare, in grado di comporre un primo importante protocollo d'intesa, finalizzato alla predisposizione di una linea guida comune. Un gruppo di lavoro eclettico, con figure appartenenti alle varie discipline, in grado di mettere in campo un'azione strategica, con un forte impatto trainante, in termini di fiducia e visibilità, come avviene per l'elaborazione di grandi opere e manifestazioni.
- Obiettivi attesi: promuovere, e produrre un nuovo organismo unitario di osservatorio permanente di ricerca e monitoraggio attivo per la valorizzazione dei borghi di montagna. Generare un nuovo sistema di welfare sociale in grado di favorire la coesione territoriale.

### Capo III

#### Interventi settoriali

#### **Art. 8**

##### (Disposizioni comuni)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 1, promuove e sostiene interventi nei diversi settori per la valorizzazione e la riqualificazione dei borghi e per l'accoglienza diffusa, anche con azioni a supporto dei progetti di cui al Capo II.
2. Gli interventi previsti da questo Capo sono realizzati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in coerenza con le linee di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 e con la programmazione regionale di settore.
3. Nella predisposizione dei criteri per l'attuazione di questo articolo, la Giunta regionale può favorire l'integrazione fra i vari soggetti della filiera turistica, in forma singola o associata, nonché l'integrazione pubblico-privata, anche prevedendo forme di intervento diverse in relazione alle ricadute sull'offerta turistica attese e alla entità della partecipazione dei soggetti privati.
4. Gli interventi di questo Capo possono essere attuati anche con il coinvolgimento dei Comuni e loro associazioni e mediante forme di collaborazione pubblico-privato.
5. Gli interventi di questo Capo possono essere finanziati con le risorse che provengono dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni di riferimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

#### **Art. 9**

##### (Interventi per la transizione al digitale)

1. La Regione promuove e sostiene interventi con il fine di sviluppare la dotazione informatica e progetti di supporto alla transizione digitale, che riguardano in particolare:

- a) interventi di carattere infrastrutturale per l'accesso alla rete;
- b) realizzazione di piattaforme digitali e interventi per la digitalizzazione di contenuti, per la realtà aumentata e immersiva volti a promuovere territori e prodotti, anche ai fini turistici;
- c) realizzazione di negozi virtuali capaci di favorire un'esperienza digitale di visita, da affiancare ai canali di vendita tradizionali;
- d) creazione di reti e sensori in grado di abilitare nuovi servizi avanzati e innovativi;
- e) erogazione di servizi digitali avanzati alla persona anche tramite accompagnatori e forme di supporto digitali anche in ambito sociosanitario;
- f) sostegno economico alle attività produttive per interventi di digitalizzazione e apertura all'utilizzo di tecnologie innovative, al fine di stimolare sinergie organizzative e operative;
- g) sostegno a progetti per la creazione di piattaforme digitali innovative sui rischi in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli interventi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;
- h) incentivi per corsi didattici per formare sui lavori del futuro: guide sportivo-turistiche, intelligenza artificiale, talent-scout worker, educazione alimentare nelle piccole e medie imprese, al fine di migliorare i processi, l'efficienza produttiva e la personalizzazione dei servizi.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, in quanto compatibili, e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

## **Art. 10**

(Interventi per lo sviluppo delle attività economiche)

1. La Regione sostiene interventi per l'insediamento, la nascita e lo sviluppo di attività economiche nei borghi e in particolare per:

- a) le attività commerciali tradizionali e aziende portatrici di innovazione, la ristorazione tipica e di qualità, nonché l'artigianato artistico locale. In questo senso, sviluppare progetti di finanziamento diretto a quelle aziende che sul territorio hanno anticipato e trovato soluzioni innovative di marketing aziendale e di contrasto a fenomeni emergenti, come nel caso all'interno del comparto della filiera agroalimentare;
- b) le attività produttive, rispettose della peculiarità, dell'identità dei luoghi e della riduzione dell'impatto di CO<sub>2</sub>;
- c) le attività professionali e intellettuali, gli spazi di lavoro condiviso, temporaneo e a distanza, con adeguato accesso alla rete e connessione digitale;
- d) le imprese per i servizi alla persona e per la diversificazione dell'offerta turistica con prodotti e servizi innovativi, in particolare di supporto al turismo all'aria aperta, del benessere, del turismo familiare e sociale, attraverso la riqualificazione urbana sostenibile, efficientamento energetico degli edifici e la creazione di itinerari culturali ed ecoturistici;

e) attività associazionistiche del turismo religioso sportivo e dei nuovi approcci terapeutici delle attività connesse alla produzione agroalimentare tipica (es. metodo terapeutico apicoltura);

f) sviluppare e promuovere progetti di finanziamento diretto rivolto a giovani coppie, famiglie italiane e famiglie con soggetti disabili al loro interno per la concessione e/o l'acquisto di case e/o alloggi sfitti con obbligo per almeno 20 anni;

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

3. La Regione promuove un modello di fiscalità legato alla territorialità per sostenere le aziende locali.

a) Fiscalità proporzionata e ponderata in base all'indice di vecchiaia di un dato territorio e al conseguente tasso di natalità;

b) Fiscalità proporzionata ai maggiori costi di gestione dettati dalle condizioni ambientali e dalla carenza di infrastrutture, costi aggiuntivi che nei territori dei borghi Appenninici sono fisiologici e strettamente influenzati dalle condizioni ambientali;

c) Fiscalità ridotta (zona franca). Si deve pensare al piccolo commerciante o altra attività di un'area scarsamente abitata in collina e in montagna, come un salvagente sociale, un vero presidio capace di far sopravvivere quei borghi e quello specifico territorio. Per questa ragione si dovranno attuare manovre finalizzate a sgravi fiscali (o drastica riduzione della fiscalizzazione per specifiche attività) ed a incentivi per l'apertura di nuove attività a fiscalità azzerata o simbolica in questi territori. Una particolare attenzione si dovrà dare alla fiscalità delle filiere corte realizzate con prodotti locali in grado di stimolare e garantire la ripresa dell'economia e dell'agricoltura Appenninica. Questo meccanismo premiante avrebbe un effetto importante anche sulla tenuta idrogeologica di questi territori a vantaggio dell'intero ecosistema italiano e l'opportunità di sviluppare l'agricoltura tipica, di eccellenza e le micro-produzioni, nonché dell'allevamento naturale all'aria aperta.

## **Art. 11**

(Interventi per i beni e le attività culturali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa regionale di settore, statale ed europea in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività ambientali e culturali, promuove e sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, dei seguenti interventi:

a) progetti mirati di catalogazione, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio artistico e culturale presente in modo diffuso nei borghi storici;

b) iniziative, eventi specifici e manifestazioni di promozione e valorizzazione del patrimonio di tradizioni, dei saperi dei borghi, del territorio e del tessuto culturale tra cui, in particolare, l'istituzione di un festival annuale di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale immateriale;

c) spettacoli dal vivo ed eventi specifici di animazione locale e di promozione del turismo culturale;

d) realizzazione e valorizzazione di circuiti, cammini e percorsi di collegamento tra i borghi;

e) progetto "Cinema di Montagna", a impatto zero, sotto le stelle che enfatizza la bellezza del paesaggio naturalistico, con l'allestimento di punti panoramici con cornici e panchine all'aperto creando un'esperienza immersiva nella natura e occasioni di socialità. Le proiezioni, ospitate nei luoghi simbolici del territorio, mirano a coinvolgere tutte le fasce d'età, offrendo un'esperienza in grado di unire intrattenimento, cultura e identità locale;

f) esperienze innovative di utilizzo di beni pubblici e progetti di gestione dei luoghi della cultura pubblici e privati da parte di imprese culturali e creative;

g) sviluppo del sistema delle residenze artistiche, anche attraverso l'utilizzo di teatri storici e altri luoghi della cultura in forma residenziale e diffusa, a servizio di artisti e creativi nei diversi campi di espressione artistica;

h) promozione di progettualità in grado di sintetizzare il gradiente di eccellenza del territorio, e quindi di ogni singolo borgo, attraverso eventi sportivi in grado di promuovere ed implementare un nuovo modello di welfare sportivo che possa ricucire il rapporto con le marginalità sociali di cui troppo spesso le persone disabili sono oggetto. In questo senso la manifestazione sportiva trasla la propria finalità agonistico-competitiva e assume una doppia connotazione, di evento a carattere storico-turistico per quanto riguarda il percorso naturale-sentieristico, e di vero e proprio modello epistemologico di educazione sociale.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

## **Art. 12**

(Interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa)

1. La Regione, anche con l'obiettivo di favorire l'occupazione dei giovani, delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, promuove i seguenti interventi:

a) sostegno, incentivo e formazione all'autoimprenditorialità e per attività da avviare e localizzare nei borghi; istituzione della nuova figura di lavoro, "ingegnere di montagna" attraverso la nascita di un nuovo corso di laurea magistrale.

b) borse lavoro per l'inserimento dei disoccupati in progetti inerenti ad attività ausiliarie di tipo sociale e in attività educative e ricreative, promossi dai Comuni ove sono situati i borghi;

c) progetti presso Botteghe-scuola che consistono in percorsi integrati di formazione, addestramento o riqualificazione, anche in tema di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento attivo delle imprese artigiane, localizzate nei borghi;

d) progetti "talent scout" per l'insediamento di giovani nelle aziende del territorio al fine di guidare il processo di crescita del brand;

e) progetto "Università in montagna" per la promozione della nascita e dello sviluppo di sedi universitarie nei borghi, nelle aree montane e nelle zone interne, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, favorire l'accesso all'istruzione e stimolare la crescita culturale ed economica

dei territori. Le nuove sedi sono collegate ai campus universitari già presenti in regione e possono ospitare corsi specialistici, laboratori di ricerca, poli di innovazione e percorsi di formazione in collaborazione con enti locali e imprese. Sono a questo scopo, riqualificate le CASE CANTONIERE dislocate sul territorio regionale (art. 5, comma f.).

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, in quanto compatibili, e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione" e Programma 4 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

### **Art. 13**

(Interventi per la promozione della filiera agricola e alimentare)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di azioni e interventi finalizzati alla promozione di percorsi e del turismo enogastronomici, alla valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, alla promozione dei prodotti di eccellenza attraverso percorsi di educazione alimentare e sportiva, alla riqualificazione e allo sviluppo degli agriturismi di cui alla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).

2. I Comuni, anche al fine di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli, alimentari e a chilometro zero, possono promuovere il consumo e la commercializzazione dei medesimi prodotti provenienti da filiera corta o dei prodotti provenienti dal mercato locale, conformemente a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i Comuni possono destinare specifiche aree all'interno dei borghi storici per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva).

4. È fatta salva in ogni caso, per gli imprenditori agricoli, la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

5. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" e Programma 3 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

### **Art. 14**

(Convenzioni con Diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose)

Cammino "BORGO SAN FRANCESCO"

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione può stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, inseriti nei circuiti turistici di interesse culturale, di proprietà degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti, nonché per agevolare e sostenere, per finalità di accoglienza turistica, per l'attività di gestione del turismo religioso ed esperienziale legato anche alla combinazione del fenomeno del pellegrinaggio in borgo e alla buona pratica sportiva ed alimentare, per interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico o di altre confessioni religiose presenti nei borghi. La Regione può altresì stipulare convenzioni o protocolli di intesa con enti del Terzo Settore, imprese sociali, fondazioni e soggetti giuridici operanti nell'ambito della promozione culturale, educativa e del welfare di comunità, finalizzate al recupero, al riutilizzo e alla valorizzazione di immobili ecclesiastici ex scolastici o comunque in stato di abbandono, per destinarli a finalità sociali e turistiche compatibili con le esigenze locali.
2. La Regione Emilia-Romagna riconosce il valore culturale, storico, religioso, spirituale e sociale dei cammini e dei percorsi di pellegrinaggio, intesi come itinerari fruibili a piedi o in bicicletta, che collegano tra loro luoghi di fede e spiritualità, distribuiti su tutto il territorio, creando un circuito regionale che comprende i luoghi di maggior rilevanza. La Regione promuove il pellegrinaggio lento come forma di turismo sostenibile e di esperienza interiore e sostiene il coordinamento tra i cammini emiliano-romagnoli e quelli nazionali e internazionali, favorendo l'integrazione con le reti europee di pellegrinaggio.  
A tal fine è riconosciuto ed istituito, secondo lo schema di delibera numero 1221 del 24/06/2024 recante ad oggetto: APPROVAZIONE DI "CRITERI E MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI DEL CIRCUITO REGIONALE DEI CAMMINI E VIE DI PELLEGRINAGGIO (ART. 15-BIS LR 16/2004 E SS.MM.II)", il cammino interregionale BORGIO SAN FRANCESCO. Una nuova via che mette in rete i borghi emiliano romagnoli secondo i parametri del turismo esperienziale.
3. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Programma 3 "Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali" e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

#### Capo IV

#### Programmazione e disposizioni finanziarie, transitorie e finali

#### Art. 15

(Programma regionale integrato degli interventi)

1. La Giunta regionale approva annualmente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati e previo parere della competente Commissione assembleare,



entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, il Programma regionale integrato degli interventi, a valenza triennale, sulla base delle risorse stanziare nei singoli esercizi finanziari.

2. Il Programma di cui al comma 1, contiene in particolare:

- a) le priorità degli interventi nell'ambito dei progetti strategici di cui al Capo II e i criteri e le modalità per la messa in pratica degli stessi;
- b) il riparto delle risorse regionali per i Borghi e l'accoglienza diffusa di cui all'articolo 4;
- c) le linee di indirizzo per l'esecuzione degli interventi settoriali di cui al Capo III;
- d) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza;
- e) gli indirizzi per la collaborazione con le associazioni che certificano la qualità dei borghi di cui al comma 3 dell'articolo 3;
- f) la priorità assoluta di interventi nell'ambito delle nuove politiche anti-dazi per sostenere le aziende attraverso la predisposizione di apposito avviso di bando pubblico del progetto indicato nell' articolo 7bis.

3. Il Programma può contenere inoltre:

- a) una sezione dedicata agli interventi di questa legge da realizzare con fondi residui per i territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012;
- b) una sezione dedicata agli interventi di questa legge da attuarsi con le risorse previste nell'ambito delle strategie territoriali integrate di cui alla normativa europea e statale vigente;
- c) ulteriori interventi previsti dalla normativa statale.

4. La Giunta regionale può aggiornare e integrare il Programma di cui al comma 1 anche in corso d'anno.

5. Gli interventi contenuti nel Programma sono realizzati nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa statale ed europea vigente nelle materie di riferimento.

## **Art. 16**

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione di questa legge contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) i finanziamenti ai Comuni per la realizzazione dei progetti strategici di cui al Capo II con riferimento alla tipologia dei progetti e delle attività realizzate;
- b) lo stato di attuazione dei progetti strategici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7bis specificando le risorse, di cui all'articolo 18, impegnate per ognuno di essi;
- c) i finanziamenti concessi per gli interventi di cui al Capo III, con l'indicazione delle categorie dei soggetti beneficiari in relazione ai vari interventi;

d) i risultati conseguiti in termini di incremento e miglioramento dell'offerta turistica, di aumento delle presenze turistiche e di effetti sull'occupazione;

e) lo stato delle iscrizioni all'elenco di cui all'articolo 3.

## **Art. 17**

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili.

2. Per il finanziamento del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa di cui all'articolo 4, con questa legge è autorizzata a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2026 la spesa massima di euro 400.000,00 al Titolo 1; per l'anno 2027 la spesa massima di euro 5.000.000,00 al Titolo 2; per l'anno 2028 la spesa massima di euro 18.000.000,00 al Titolo 2.

3. La spesa autorizzata al comma 2 è ripartita con questa legge, in sede di prima applicazione, come di seguito indicato:

a) per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa massima di euro 8.000.000,00 nell'anno 2026 e di euro 12.000.000,00 nel 2027 nella Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;

b) per l'attuazione dell'articolo 6 è autorizzata la spesa massima di euro 8.000.000,00 nel 2026 nella Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;

c) per l'attuazione dell'articolo 7 e 7bis è autorizzata la spesa massima di euro 3.200.000,00 nell'anno 2027 nella Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;

d) al fine di valorizzare le attività di coordinamento e promozione dei borghi, anche mediante la collaborazione con le associazioni che certificano la qualità dei borghi di cui al comma 3 dell'articolo 3, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 400.000,00 nell'anno 2026.

4. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalla contestuale riduzione delle risorse regionali già iscritte nel bilancio vigente come di seguito specificato:

a) euro 400.000,00 nel 2026 ed euro 20.000.000,00 nel 2028 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente; euro 8.000.000,00 nel 2027 a carico della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente;

b) euro 3.200.000,00 nel 2028 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente.

5. All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili, anche in corso d'anno, da iscrivere a carico delle missioni di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

6. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

9. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

### **Art. 18**

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. In sede di prima attuazione, la Giunta regionale approva il Programma di cui all'articolo 15 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Per gli interventi previsti da questa legge è consentita la cumulabilità con agevolazioni e contributi previsti dalla normativa europea, statale e regionale nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.

---

---

